

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Procedimento giurisdizionale – Appello – Specifiche censure avverso i capi della sentenza impugnata – Necessità.**

**Cons. Stato, Sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8554**

*“[...] ai sensi dell’art. 101 comma 1 cod. proc. amm., il ricorso in appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, tenuto conto che per “risalente e non superato insegnamento giurisprudenziale, l’appello deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae”. Sicchè l’appello non può essere limitato a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una puntuale critica ai capi della sentenza appellati; a tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige l’onere specifico, a carico dell’appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente [...]”.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 luglio 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Raoul Giangolini per parte appellante; viste, altresì, le conclusioni di parte appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con atto notificato in data 4 luglio 2019 e depositato il successivo 23 luglio Cherubini Caffè S.a.s. di Roberto Crema ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio, sezione seconda bis, 7 gennaio 2019, n. 203, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la Determinazione Dirigenziale n. rep. CF/37/17/201, prot. CF/200471/17 emessa dal Comune di Roma Capitale con la quale si è disposta la rimozione d’ufficio delle opere abusive eseguite in difformità dal titolo abilitativo in via Collatina n. 55, in conseguenza del rigetto della

DIA in sanatoria CF 81111 del 15 ottobre 2013, nonché dichiarato irricevibile il ricorso avverso il rigetto della indicata DIA in sanatoria.

2. Con il ricorso di *prime cure* la società esponeva quanto di seguito specificato:

1) In data 9 novembre 2017, il Comune di Roma Capitale notificava alla società la Determinazione Dirigenziale n. rep. CF/37/17/201, prot. CF/200471/17 di rimozione delle opere abusive asseritamente eseguite in difformità dal titolo abilitativo; in tale circostanza si apprendeva che la DIA in sanatoria presentata in data 15 ottobre 2013 era stata rigettata;

2) in particolare, il Comune faceva riferimento ad un procedimento amministrativo avviato nel 2012, a seguito dell'esposto presentato il 9 ottobre 2012 dalla Signora Venturini Giovanna, la quale chiedeva accertarsi la regolarità della costruzione adiacente e di pertinenza del locale commerciale di bar e ristorazione, gestito dalla società;

3) in data 22 marzo 2013, la Cherubini Caffè sas riceveva infatti la diffida a non esercitare l'attività di somministrazione nello spazio esterno all'unità immobiliare, su area privata di pertinenza, sul presupposto di un asserito ampliamento di superficie di mq 31,50 mediante la realizzazione di un manufatto in alluminio e vetro coperto con tettoia comunicante a porta scorrevole, così eccedendo dalla autorizzazione alla somministrazione concessa per mq 45;

4) a seguito di preventivo incontro con il funzionario del Comune, i legali della società chiarivano che il manufatto ritenuto dai verbalizzanti in grado di ampliare illegittimamente la cubatura dei locali commerciali, era in realtà una tettoia aperta su una veranda di pertinenza del locale commerciale, con titolo abilitativo edilizio sanatoria n. 352828 rilasciata da Roma Capitale, fatta oggetto di sostituzione per messa in sicurezza, come da domande agli atti, per cui si presentava come una struttura in pannelli realizzati in materiale plastico di tipo d-bond, totalmente amovibile, priva di fondamenta ed ancorata al suolo mediante sistema ad incastro/bullonatura e senza vetro, ma con una copertura di plastica trasparente;

5) il Comune inviava dei funzionari di polizia municipale che aprivano un processo verbale di constatazione, dal quale emergeva che in data 2 maggio 2013 nella veranda attigua e di pertinenza del locale commerciale Cherubini Caffè vi erano delle asserite irregolarità, consistenti nella realizzazione di una vetrata e di un pannello in alluminio, sottostante alla tettoia preesistente dotata di titolo autorizzativo, ma in data 3 luglio 2013 gli stessi funzionari accertavano che lo stato dei luoghi era mutato ed il manufatto a seguito della rimozione dei pannelli laterali non presentava più la caratteristica di locale chiuso e pertanto l'attività risultava regolare;

6) i lavori di ripristino erano stati eseguiti prima del sopralluogo dei funzionari municipali ed asseverati dalla DIA protocollo Comunale CF 81111 del 15 ottobre 2013, pagando i diritti di

segreteria per un importo di euro 450,00, senza che alla società ricorrente fosse mai stato comunicato il rigetto, dedotto, ma non allegato solo con la determinazione dirigenziale di demolizione di cui si chiedeva l'annullamento;

7) a seguito della notifica del provvedimento di demolizione impugnato, l'Architetto Mari Cinzia asseverava la regolarità della veranda adiacente ai locali commerciali, specificando il titolo abilitativo e chiarendo che le *“tettoie non hanno nessun tipo di destinazione d'uso; anche se vengono arredate con tavoli e sedie per i fruitori dell'attività annessa; non hanno bisogno di mutamento della destinazione d'uso”* come da risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico; pertanto nel caso in cui il titolare dell'attività usufruisca di un'area privata all'aperto attigua all'esercizio commerciale e attrezzata con tavoli e sedie, non si ravvisa la fattispecie dell'ampliamento della superficie di vendita, che, ai sensi dell'art. 64 comma 1 d.lgs 59/2010, è riferibile unicamente all'ampliamento della superficie dei *“locali”*, nell'accezione corrente del termine.

3. Ciò posto la Cherubini Caffè s.a.s. con il ricorso di primo grado articolava le seguenti censure avverso gli atti impugnati:

A) Violazione dell'art. 64, comma 1 del d. lgs. 59/2010 secondo cui *“L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (...) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela (...)”*.

*L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi (...), in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività”*.

In tesi attorea la fattispecie dell'ampliamento della superficie del locale non è menzionata dalla normativa citata e quindi essa non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA;

B) Violazione art. 97 Cost. – violazione art. 10 bis legge 241/90 – difetto di comunicazione di avvio del procedimento e difetto del contraddittorio procedimentale – violazione del giusto procedimento di legge – mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza- eccesso di potere. Come, esposto in punto di fatto, il Comune di Roma Capitale denegava alla ricorrente la sanatoria richiesta con istanza n. 81111 del 15 ottobre 2013, senza comunicare il provvedimento di diniego e senza neppure aver previamente comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

C) Formazione del silenzio assenso per decorso del tempo di 36 mesi dal pagamento integrale della oblazione alla notifica del provvedimento di diniego – violazione legge regionale n. 12 del 12.08.2004 – errore dei presupposti e travisamento dei fatti sul pagamento integrale della oblazione.

Nel diniego di sanatoria, oggetto di impugnativa unitamente al provvedimento di rimozione delle opere abusive, il Comune di Roma non aveva tenuto conto di avere ricevuto i diritti di segreteria e di non avere mai determinato l'oblazione che la ricorrente era pronta a corrispondere a richiesta. In tesi attorea sarebbe evidente l'errore di determinazione del Comune che si era espresso negativamente non per il negativo impatto ambientale delle opere, ma per la mancata registrazione del pagamento a titolo di oblazione, mai calcolata e comunicata. Anche per questo motivo il provvedimento di diniego dovrebbe essere annullato, previa pronuncia da parte del Tar dell'accertamento della formazione del silenzio assenso;

D) Errore dei presupposti, violazione art. 33, comma 1°, della legge n. 47/1985 – eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, della contraddittorietà, ingiustizia manifesta e dell'irragionevolezza.

Il provvedimento amministrativo doveva intendersi viziato da illogicità, stante il contrasto tra l'atto finale e le risultanze del procedimento amministrativo. Infatti sebbene in data 2 maggio 2013, la veranda risultasse chiusa, in data 3 luglio 2013, l'attività risultava regolare, a seguito della rimozione dei pannelli laterali in vetro che avevano fatto perdere alla veranda la caratteristica di locale chiuso.

L'istruttoria compiuta durante il procedimento amministrativo aveva dunque acclarato un ripristino dello stato dei luoghi, così come richiesto dal Comune di Roma; sarebbe pertanto illogico il provvedimento di demolizione riferito a un'opera che il 3 luglio 2013 era risultata regolare, perché ripristinata secondo determinazione municipale.

4. Si costituiva in giudizio Roma capitale, instando per il rigetto del ricorso, mentre Giovanna Venturini ed il Condominio di via Pontebba 1, del pari evocati in giudizio, non si costituivano.

5. Con la sentenza oggetto dell'odierno appello il Tar ha dichiarato irricevibile il ricorso quanto all'impugnativa del diniego di DIA in sanatoria presentata in data 15 ottobre 2013, avente ad oggetto modifiche alla tettoia posta a servizio dell'attività commerciale svolta dalla ricorrente, sulla base del rilievo che sulla cennata DIA si era formato il provvedimento tacito reiettivo ai sensi ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 15 del 2008, che non aveva costituito oggetto di tempestiva impugnazione entro i prescritti termini di decadenza, con conseguente preclusione dell'impugnativa nella parte in cui erano state articolate censure avverso il rigetto di detta DIA.

5.1. Ha inoltre considerato irrilevante la normativa sulla SCIA commerciale invocata nel primo motivo di ricorso, avendo il Comune agito nell'esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia.

5.2. Ha poi rigettato le restanti censure, formulate avverso la determinazione di rimozione delle opere abusive, evidenziando come la prima ordinanza di demolizione adottata dall'amministrazione nel 2013 ed avente ad oggetto la tettoia in contestazione fosse stata superata dalla determinazione

prot CF /200471/17, impugnata con il ricorso introduttivo, avendo l'amministrazione rilevato non solo l'inottemperanza del precedente ordine di ripristino, ma anche l'esecuzione di opere ulteriori, specificamente indicate nella determinazione medesima e come non fosse in contestazione che la tettoia in questione fosse posta a servizio dell'attività commerciale svolta dalla ricorrente, emergendo, dunque, la funzionalizzazione dell'opera ad una utilizzazione durevole nell'ambito della suddetta attività.

Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione resistente risultava, inoltre, che i lavori eseguiti dall'interessata all'asserito scopo di assicurare il ripristino delle opere nella configurazione originaria, assentita dall'ente in accoglimento di una domanda di condono con provvedimento prot. n. 352828/2012, non avevano consentito di superare le criticità, in considerazione delle persistenti modifiche dei prospetti e della sussistenza di una altezza superiore rispetto alla precedente. Quanto alle opere ulteriori, riscontrate nel 2017 ed inerenti alla installazione di strutture di delimitazione e separazione dello spazio esterno del locale, il primo giudice evidenziava come non fossero state articolate in ricorso censure dirette a contestare la rilevanza edilizia delle stesse.

6. Con l'odierno atto di appello la Cherubini Cafè s.a.s. ha riproposto in quattro motivi le seguenti doglianze, già articolate in *primecure*:

I) Erroneità della sentenza per violazione di legge, dell'art. 64, comma 1 del d. lgs. 59/2010.

In tesi di parte appellante nella stringata motivazione posta a sostegno della sentenza gravata, il Tar capitolino aveva ritenuto non pertinente alla fattispecie in esame la norma indicata in rubrica, asseritamente violata dal contegno della PA, giacché il provvedimento sarebbe stato emesso nell'ambito d'esercizio di poteri sanzionatori edilizi.

Ritiene parte appellante che l'erroneità di siffatta considerazione appaia evidente in quanto la fattispecie dell'ampliamento della superficie del locale non è menzionata dalla normativa citata e quindi non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA;

II) Erroneità della sentenza per violazione art. 97 cost., violazione art. 10 bis legge 241/90 difetto di comunicazione di avvio del procedimento e difetto del contraddittorio procedimentale – violazione del giusto procedimento di legge – mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza eccesso di potere.

In tesi di parte appellante i provvedimenti gravati sarebbero illegittimi per non avere il comune comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della DIA in sanatoria, il cui rigetto si era appreso solo dal provvedimento di rimozione delle opere asseritamente abusive;

III) formazione del silenzio assenso per decorso del tempo di 36 mesi dal pagamento integrale della oblazione alla notifica del provvedimento di diniego – violazione legge regionale n. 12 del 12.08.2004 – errore dei presupposti e travisamento dei fatti sul pagamento integrale della oblazione;

IV) Errore dei presupposti, violazione art. 33, comma 1°, della legge n. 47/1985 – eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, della contraddittorietà, ingiustizia manifesta e dell'irragionevolezza. Priva di sufficiente motivazione in tesi di parte appellante sarebbe il rigetto del quarto motivo di ricorso con cui si evidenziava l'illogicità tra l'atto finale e le risultanze del procedimento amministrativo.

7. Si è costituita Roma Capitale con deposito di documenti e di memoria difensiva, instando per il rigetto dell'appello.

8. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di smaltimento dell'arretrato del 5 luglio 2023.

#### DIRITTO

9. Non avendo parte appellante articolato le censure in senso vincolante per il giudice alla stregua del noto pronunciamento di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, secondo cui la graduazione non è riscontrabile nella mera enumerazione delle censure, le stesse verranno trattate in ordine logico e con accorpamento di quelle connesse.

10. Il primo motivo con il quale la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non avere riscontrato la dedotta censura di violazione dell'art. 64, comma 1 del d. lgs. 59/2010, fondata sul rilievo che la fattispecie dell'ampliamento della superficie del locale non sarebbe menzionata dalla normativa citata, è del tutto destituito di fondamento non riuscendo a superare la corretta considerazione posta a base della sentenza gravata circa l'irrelevanza di tale normativa, non venendo in rilievo profili attinenti alla Scia commerciale, ma il potere di vigilanza in materia edilizia di competenza del Comune ex art. 27 e 33 D.P.R. 380/2001.

Ed invero dalla disamina del provvedimento di demolizione oggetto di impugnativa in *prime cure* risulta *claris verbis* come lo stesso sia stato adottato ai sensi del combinato disposto di tali norme nonché ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/08, per cui la normativa invocata da parte appellante risulta non calibrata rispetto al contenuto inequivoco del provvedimento di ingiunzione di demolizione.

11. Il secondo e terzo motivo di appello, riferiti al rigetto della DIA in sanatoria, possono essere esaminati congiuntamente in quanto fondati su profili connessi.

11.1. Gli stessi sono inammissibili in quanto le correlative censure del ricorso di primo grado sono state correttamente prese in considerazione, sia pure in parte implicitamente, dal giudice di *prime*

*cure* laddove ha ritenuto irricevibile il ricorso avverso il diniego di DIA in sanatoria, stante la formazione tacita del rigetto ai sensi della normativa regionale; tali motivi pertanto sono stati assorbiti dal giudice di *prime cure* nel rilievo dell'irricevibilità dell'impugnativa del diniego tacito di DIA, rilievo questo non oggetto di puntuale impugnativa; con ciò l'inammissibilità delle relative doglianze.

Ed invero ai sensi dell'art. 101 comma 1 cod. proc. amm., il ricorso in appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, tenuto conto che per *“risalente e non superato insegnamento giurisprudenziale, l'appello deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae”*. Sicchè l'appello non può essere limitato a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una puntuale critica ai capi della sentenza appellati; a tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige l'onere specifico, a carico dell'appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (tra tante, Cons. Stato, V, 19 aprile 2021, n. 3159; VI, 8 aprile 2021, n. 2843; IV, 18 febbraio 2020, n. 1228).

11.2. Infatti la censura relativa alla violazione dell'art. 10 bis l. 241/90 deve intendersi assorbita nella sentenza di *prime cure* dal rilievo che sull'istanza di DIA in sanatoria si era formato il provvedimento tacito di rigetto, tardivamente impugnato.

Pertanto, in disparte dall'evidenziato profilo di irricevibilità, non era dovuta la comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/90, applicabile solo nell'ipotesi di provvedimenti espressi, laddove la DIA in sanatoria presentata dalla società appellante è stata tacitamente rigettata ai sensi della normativa regionale in materia, chiaramente indicata dal primo giudice.

Infatti ai sensi dell'art. 22 comma 1 l.r. n. 15 del 2008 *“Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta”*.

Il successivo comma 4 prevede poi che “*Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata*”.

Alla stregua dei medesimi rilievi era da considerarsi tardiva anche la censura, da intendersi del pari assorbita nella pronuncia di irricevibilità di *prime cure*, relativa alla mancata comunicazione del *quantum* dovuto a titolo di oblazione che avrebbe determinato, ove versato, in tesi attorea l'accoglimento tacito della DIA. Peraltro la censura è anche infondata in quanto il Comune non si è determinato sull'oblazione proprio perché si era pronunciato tacitamente in senso negativo sulla richiesta alla stregua dell'indicata normativa regionale.

12. Il quarto motivi di appello, con cui la società critica la sentenza di *prime cure* laddove ha rigettato il quarto motivo di ricorso, con cui si evidenziava l'illogicità tra l'atto finale e le risultanze del procedimento amministrativo, è destituita di fondamento.

12.1. Ed invero dalla documentazione in atti risulta che a seguito di esposto presentato il 9 ottobre 2012 dalla signora Venturini Giovanna la Polizia Municipale effettuava una serie di sopralluoghi per accertare la regolarità dei lavori eseguiti dalla società appellante e nello specifico:

a) in data 27 novembre 2012 veniva compilato dalla Polizia Municipale integrazione modello B, protocollo n. 85336 in cui non si ravvisavano abusi in quanto lo stato della realizzazione della tettoia risultava analogo a quella preesistente;

b) in data 19 dicembre 2012 veniva adottato il modello A, protocollo n. 48576 con cui veniva constatato il completamento dei lavori di realizzazione della tettoia e l'uso del volume aggiuntivo a servizio dell'attività commerciale;

c) in data 01 febbraio 2013 veniva adottato un ulteriore modulo B integrativo con cui si accertava la violazione dell'art. 33 D.P.R. 380/01 e dell'art. 16 della L.R. Lazio 15/2008. Ciò in quanto vi era stata la chiusura della tettoia a servizio del locale commerciale bar , tramite l'installazione dei pannelli metallici e infissi con elementi in PVC retrattili;

d) in data 09/07/2013 dalla polizia di Roma Capitale veniva rilevata l'avvenuta rimozione dei pannelli metallici che avevano determinato la chiusura della tettoia a servizio del locale commerciale;

e) il Comune peraltro riteneva comunque di perseguire l'opera in base all'art. 33 D.P.R. 380/01 e dell'art. 16 della legge regionale Lazio 15/2008, in quanto, dalla comparazione della documentazione fotografica, si riscontrava una modifica prospettica della tettoia, intervento privo dell'idoneo titolo edilizio. Pertanto in data 24 settembre 13 veniva emessa la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 1259/2013 di ingiunzione alla Sig.ra Cherubini Giovanna e alla Soc.

Cherubini Caffè di ripristino della tettoia, come da concessione in sanatoria del 2012 e da CILA sempre dello stesso anno;

f) in data 27/09/2013 la polizia di Roma Capitale constatava l'inottemperanza al suddetto provvedimento ingiuntivo;

g) il 15 ottobre 2013 la società presentava la DIA in sanatoria, ai sensi dell'art.22 comma 1 e 2 lettera B della legge regionale 15 del 2008, rigettata ai sensi dell'art. 22 comma 4 della stessa legge (silenzio diniego), secondo quanto in precedenza indicato;

h) successivamente, a seguito di un ulteriore accertamento da parte della polizia di Roma Capitale, del 17 maggio 2017 veniva constatato il posizionamento di ulteriori elementi con i quali si era perimetrata la superficie;

i) in data 15 settembre 2017 con il modulo B integrativo n. 164085 si accertava la nuova violazione urbanistico edilizia. Quindi, in data 02 novembre 2017 veniva emessa D.D. di demolizione d'ufficio oggetto del ricorso di *prime cure*.

Pertanto non risulta alcuna contraddittorietà nell'*agere* amministrativo e correttamente il giudice di *prime cure* ha evidenziato, con ragionamento peraltro non sottoposto a critica puntuale, che *“l’ordinanza di demolizione adottata dall’amministrazione nel 2013 ed avente ad oggetto la tettoia in contestazione è stata superata dalla determinazione prot CF /200471/17, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo l’amministrazione rilevato non solo l’inottemperanza del precedente ordine di ripristino ma anche l’esecuzione di opere ulteriori, specificamente indicate nella determinazione medesima.*

*Non è in contestazione che la tettoia in questione sia posta a servizio dell’attività commerciale svolta dalla ricorrente, emergendo, dunque, la funzionalizzazione dell’opera ad una utilizzazione durevole nell’ambito della suddetta attività.*

*Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente risulta, inoltre, che i lavori eseguiti dall’interessata all’asserito scopo di assicurare il ripristino delle opere nella configurazione originaria, assentita dall’ente in accoglimento di una domanda di condono con provvedimento prot. n. 352828/2012, non hanno consentito di superare le criticità, in considerazione delle persistenti modifiche dei prospetti e della sussistenza di una altezza superiore rispetto alla precedente.*

*Quanto alle opere ulteriori, riscontrate nel 2017 ed inerenti alla installazione di strutture di delimitazione e separazione dello spazio esterno del locale, il Collegio reputa sufficiente evidenziare che non sono state articolate in ricorso censure dirette a contestare la rilevanza edilizia delle stesse”.*

13. Alla stregua degli indicati rilievi l'appello va rigettato.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

---